



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/02/2021 (punto N 23)

Delibera

N 113

del 15/02/2021

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/2010 relativo al progetto "realizzazione di 1 slim hole e numero 2 pozzi esplorativi geotermici nel permesso di ricerca "Pereta", ubicato nel Comune di Magliano in Toscana (GR). - Proponente: Futuro Energia S.r.l.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Parere
B	Si	Verbale Conferenza dei servizi

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 - *“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”*;

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il Dlgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;

Visto il D.Lgs. 104/2017 - *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE”* in materia di VIA ed, in particolare, le Disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 23 comma 2;

Vista la L.R. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

Vista la L. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Vista la L.R. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

Visto il R.D. 3267/1923 - *“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*;

Vista la L.R. 39/2000 - *“Legge forestale Toscana”*;

Visto il D.P.G.R. n. 48/R/2003 - *“Regolamento Forestale della Toscana”*;

Premesso che:

- in data 09/03/2017, la Società Futuro Energia S.r.l. (proponente) ha depositato presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana l'istanza di avvio del procedimento di VIA, ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di *“Realizzazione di 2 pozzi esplorativi geotermici nell'ambito del permesso di ricerca Pereta”* in Comune di Magliano in Toscana (GR), provvedendo altresì al deposito della documentazione prevista presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate;

- con la medesima istanza di avvio del procedimento la Società Società Futuro Energia S.r.l. ha altresì richiesto, ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/10, il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi della L.R.39/2000 e del Regolamento Forestale di cui al D.P.G.R. 48R/2003, richiamati in premessa;

Rilevato relativamente all'opera di che trattasi, che:

- in data 06/03/2017 il proponente ha provveduto a versare la somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere, pari a € 6.480,57 , come da nota di accertamento n. 11697 del 11/04/2017;

- in data 09/03/2017, il proponente ha provveduto a pubblicare l'avviso di avvenuto deposito sul quotidiano *“Il Tirreno”*;

- il procedimento è stato avviato in data 09.03.2017;

- a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n.3 osservazioni da parte del pubblico, rispettivamente da Confagricoltura Grosseto, Residenti del Comune di Magliano in Toscana - Comitato per la difesa del territorio del Comune di Magliano in Toscana, Associazione WWF della Provincia di Grosseto;

- l'intervento di progetto, riguardante la realizzazione di 2 pozzi esplorativi geotermici e di 1 slim-hole termostratigrafico nell'ambito del permesso di ricerca Pereta, è contemplato al punto 2, lettera b), dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs.152/2006 concernente *“attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2 comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22 del 11/02/2010 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie”* e, come tale, è soggetto alla procedura di VIA di competenza regionale;
- il progetto interessa, fisicamente e a livello di impatti, il Comune di Magliano in Toscana (GR);
- sulla documentazione presentata il Settore VIA ha avviato l'istruttoria provvedendo a richiedere, con nota del 10/03/2017 Prot. AOOGR/132335/P.140.020, i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori, rispettivamente alle Amministrazioni Interessate nonché agli Uffici, alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;
- con la medesima nota del 10/03/2017 Prot. AOOGR/132335/P.140.020, il Settore VIA procedente ha altresì indetto una Conferenza di servizi ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della L. 241/90 e della L.R. 40/2009, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico;
- sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con propria nota del 25/05/2017 Prot.AOOGR/271435/P.140.020, il Settore VIA ha formulato la richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, assegnando al proponente il termine di 45 gg. per il deposito della documentazione richiesta e segnalando, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 152/2006, la necessità di contestuale avviso al pubblico del deposito delle integrazioni stesse;
- in data 14/06/2017 il proponente, con nota assunta al Prot.AOOGR/305264/P.140 del 14/06/2017, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ha chiesto la proroga di 45 giorni del termine fissato per il deposito delle integrazioni; proroga concessa con nota Settore VIA del 15/06/2017 Prot. AOOGR/306374/P.140.020;
- in data 11/08/2017, con nota assunta al Prot.AOOGR/396270/ P.140.020, il Proponente ha provveduto a depositare presso la Regione Toscana e le amministrazioni interessate la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta e ha contestualmente provveduto a pubblicare il relativo avviso sul quotidiano *“Il Tirreno”*;
- anche in merito alla suddetta documentazione integrativa depositata, sono stati consultati i soggetti competenti mediante apposita richiesta in tal senso, formulata con nota del 11/08/2017 Prot.AOOGR/397000/P.140.020;
- pertanto, acquisiti anche gli ulteriori elementi istruttori suddetti, con successiva nota del 24/10/2017 Prot.AOOGR/507342/P.140.020, è stato convocato, ai sensi della delibera G.R. n. 410/2016 richiamata in premessa, il Nucleo VIA ai fini dell'esame e conseguenti valutazioni tecniche di competenza, in merito all'intervento in oggetto;
- altresì, con nota del 24/10/2017 Prot.AOOGR/507336/P.140.020, è stata convocata, ai sensi della L.241/90 e L.R. 40/2009, la Conferenza di Servizi ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, da svolgersi successivamente all'espressione del parere del Nucleo regionale di Valutazione;
- in data 16/11/2017 si è tenuto il Nucleo Regionale di Valutazione dell'Impatto Ambientale che, a fronte delle proprie valutazioni svolte sul progetto in questione, ha espresso in conclusione, il Parere n.158 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.A) e comprensivo di specifico allegato (ALL.1) riguardante i contenuti delle osservazioni pervenute nel procedimento e relativo esame delle stesse;
- di seguito, nella medesima data del 16/11/2017, si è svolta la Conferenza di Servizi ex L. 241/90, volta ad acquisire l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, come da relativo verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.B);

Dato atto che tutta la documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento, fatte salve le esigenze di riservatezza, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana e che sono pervenute da parte del pubblico le osservazioni sopra richiamate;

Visto il Parere del Nucleo regionale di Valutazione n. 158 del 16/11/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.A), comprensivo di specifico allegato (ALL.1), riguardante i contenuti delle osservazioni pervenute nel procedimento e relativo esame delle stesse;

Visto altresì il Verbale della Conferenza di Servizi del 16/11/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All.B);

Rilevato che il progetto in oggetto riguarda la realizzazione di 1 slim hole termostratigrafico e di numero 2 pozzi esplorativi geotermici, nell'ambito del permesso di ricerca Pereta, nel Comune di Magliano in Toscana (GR) e si pone come finalità la perforazione di due pozzi esplorativi al fine di confermare il modello geotermico ipotizzato, il quale prevede la presenza di un potenziale serbatoio geotermico alla profondità di circa 3.500 m dal piano campagna contenente fluidi geotermici con $T > 180$ °C, idonei per un'eventuale successiva coltivazione per la generazione di energia geotermoelettrica. Nello specifico, il serbatoio geotermico profondo potrebbe essere individuato nei potenziali livelli fratturati nelle rocce metamorfiche dell'Unità di Monticiano - Roccastrada (UMR), all'interno delle quali possono essere ipotizzate temperature di circa 160-180 °C a 3.500 m di profondità;

Preso atto, dal citato Parere n.158 del 16/11/2017, che:

- l'istruttoria svolta dal Nucleo ha preso in considerazione la realizzazione di 1 slim hole termostratigrafico e di numero due pozzi esplorativi geotermici e relative attività, cosicché, sulla base dell'esame degli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente nonché dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti nel procedimento, tenuto conto altresì delle osservazioni pervenute, sono stati analizzati i relativi impatti ambientali di specie;

- a seguito dell'attività istruttoria svolta e come descritta al punto precedente, è stato valutato che gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le specifiche misure definite nel quadro prescrittivo di cui al verbale medesimo, sono idonee ad assicurare la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati;

Rilevato che il medesimo Parere del Nucleo VIA contiene la proposta alla Giunta Regionale di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale sull'impianto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni nello stesso elencate;

Visto altresì il citato Verbale del 16/11/2017 della Conferenza di Servizi, dal quale risulta che l'opera in oggetto è ritenuta meritevole di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;

Considerato che le risultanze istruttorie, pur completate nell'ambito del Nucleo e della Conferenza suindicati, non sono state esaminate e conseguentemente adottate dalla Giunta Regionale attesa la definizione in corso di specifica pianificazione revisione normativa in materia di geotermia, già avviati dall'Amministrazione Regionale con la definizione delle Aree Non Idonee (ANI) per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica e completati con l'approvazione della Legge Regionale 5 febbraio 2019, n. 7 *"Disposizioni in materia di geotermia"*;

Rilevato che, con propria Deliberazione n. 41 del 7 luglio 2020, il Consiglio Regionale ha adottato la proposta di piano per la modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale – PAER e che, nella seduta del 20 luglio 2020, il Consiglio Regionale ha approvato un emendamento alla proposta di legge n. 455 col quale viene stabilito che l'individuazione delle ANI di cui alla richiamata Deliberazione del Consiglio

Regionale n. 41 del 7 luglio 2020 è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Dato atto che

- con Decisione n. 92 del 27/07/2020 la Giunta Regionale, alla luce dei sopra richiamati atti assunti dal Consiglio regionale, data l'ubicazione di una serie di progetti di ricerca geotermica in ANI, individuate come tali dai Comuni, ha ritenuto sussistere motivi ostativi per un pronunciamento favorevole sui relativi procedimenti di VIA, considerato che l'attività di ricerca risulta propedeutica e finalizzata allo sfruttamento di risorse geotermiche e che, quindi, consentire le esplorazioni in progetto comporterebbe ingenti spese a carico dei Proponenti, spese che non potrebbero essere ammortizzate con la coltivazione della risorsa geotermica, stante l'orientamento emergente dallo strumento di pianificazione regionale. Sulla base di tali considerazioni la Giunta ha quindi dato mandato al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia di provvedere, fra l'altro, alla comunicazione alla Società Futuro Energia S.r.l. dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di pozzi esplorativi geotermici nel permesso di ricerca "Pereta" - Comune di Magliano in Toscana (GR) per le ragioni ivi esplicitate;

- con nota Prot. 0264654 del 30/07/2020 il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia ha provveduto a comunicare, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, alla suddetta Società i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza sopra richiamata, facendo altresì presente il diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

- il 05/08/2020 (prot n. 0271006) la Società Futuro Energia S.r.l. ha richiesto al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia una motivata proroga di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, in risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 sopra richiamata, richiesta accolta con nota Prot. 0272984 del 05/08/2020;

- in data 28/09/2020 (Prot. 0328584) la Società Futuro Energia S.r.l. ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ritenendo non sussistere motivi legittimi che possano sostenere un mancato accoglimento dell'istanza presentata; in particolare pone l'accento sulla considerazione che *"...pur attenendosi agli atti della Regione Toscana in materia di ANI, queste non sono applicabili a pozzi esplorativi finalizzati alla sola ricerca bensì riguardano impianti di produzione energetica geotermica."*;

Esaminate le suddette controdeduzioni, a seguito di specifica istruttoria del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia che ha coinvolto gli uffici regionali competenti;

Viste

- la comunicazione in data 22/11/2020 delle conclusioni istruttorie da parte del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia all'Assessore Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile della Giunta Regionale, dalla quale emerge in particolare quanto segue:

"...In primo luogo nella DCR n. 41/2020, con cui sono state individuate le aree non idonee, si precisa che "in considerazione del carattere della risorsa, le Aree Non Idonee non si applicano alle attività di ricerca mineraria, che non possono essere limitate." ed ancora "il tema della non idoneità non investe l'intera fase della ricerca: le limitazioni in tal senso sono soltanto quelle eventualmente imposte in sede di valutazione di impatto ambientale. Ciò anche in considerazione del fatto che per la risorsa geotermica, diversamente dalle altre fonti (sole, vento, biomassa, acqua, ecc.) è fondamentale conoscere nel dettaglio le caratteristiche del campo geotermico e del fluido stesso: solo a partire da tali acquisizioni è possibile infatti determinare se sia praticabile lo sfruttamento della risorsa e, in caso positivo, stabilire tipologia e potenza degli impianti. Pertanto le ANI non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria." Dunque, la disciplina vincolistica delle ANI non sembra trovare applicazione ai fini dell'ottenimento del permesso di ricerca....";

- la comunicazione "*Geotermia – Permessi di ricerca mediante perforazione pozzi – determinazioni conclusive della Giunta Regionale*" fatta dal competente Assessore nella seduta della Giunta del 29 dicembre 2020;

Ritenute quindi accoglibili le argomentazioni espresse dal Proponente nella nota del 28/09/2020 sopra richiamata e ritenuto pertanto di condividere i contenuti, le considerazioni e le conclusioni espressi nel Parere regionale di valutazione per la VIA n. 158 del 16/11/2017 e relativo allegato concernente le osservazioni pervenute;

Ritenuto altresì di condividere i contenuti, le considerazioni e le conclusioni di cui al Verbale della Conferenza di Servizi del 16/11/2017;

Ritenuto altresì necessario far presente sin da adesso al Proponente che nel caso in cui, all'esito positivo della fase di ricerca di cui trattasi, proceda con la presentazione della richiesta di rilascio di concessione di coltivazione mineraria, la stessa sarà valutata in base alle statuizioni contenute nel provvedimento di definizione delle Aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica e quindi non può essere riposto alcun affidamento sul rilascio della concessione; conseguentemente il proponente non potrà imputare a questa Amministrazione richiesta alcuna di risarcimento per eventuali spese sostenute per l'attività di ricerca di cui trattasi;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al Progetto di "*Realizzazione di 2 pozzi esplorativi geotermici nell'ambito del permesso di ricerca Pereta*" in Comune di Magliano in Toscana (GR), proposto dalla Società Futuro Energia S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al Verbale del Nucleo regionale VIA n.158 del 16/11/2017, parte integrante e sostanziale del presente atto (All.A), fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare il Settore regionale autorizzante "*Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti*" quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle singole prescrizioni riportate nel suindicato Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n.158/2017. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire, in conformità all'art. 25 comma 5 del D. Lgs 152/2006, in anni cinque (5) a far data dalla pubblicazione sul BURT la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale;

4) di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi del 16/11/2017, come da verbale della Conferenza medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto (All.B) che, in relazione al progetto in oggetto, sostituisce ad ogni effetto, ex art. 14 quater della Legge 241/1990:

- Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23, L.R. 39/2000 e relativo Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 48R/2003;

5) di dare atto che l'Autorizzazione di cui al punto 4) assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT della presente deliberazione ed esaurisce la sua validità al termine di realizzazione delle opere in progetto e comunque non oltre i cinque anni dalla data di efficacia dell'Autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga nelle forme e nei modi stabiliti nelle norme di riferimento;

6) di dare atto che nel caso in cui, all'esito positivo della fase di ricerca di cui trattasi, il proponente proceda con la presentazione della richiesta di rilascio di concessione di coltivazione mineraria, la stessa sarà valutata in base alle statuizioni contenute nel provvedimento di definizione delle Aree non idonee per l'installazione

di impianti di produzione di energia geotermica e quindi non può essere riposto alcun affidamento sul rilascio della concessione; conseguentemente il proponente non potrà imputare a questa Amministrazione richiesta alcuna di risarcimento per eventuali spese sostenute per l'attività di ricerca di cui trattasi;

7) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società Futuro Energia S.r.l.;

8) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

9) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
EDO BERNINI